

Verbale della Seduta Consiliare del 4 dicembre 2018 n. 51

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 13138/2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale della seduta del 27/11/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reinscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Elezioni Forensi quadriennio 2019/2022: determinazioni
6. Iniziative da intraprendere in merito alla notizia apparsa sui giornali On line lesiva della immagine dell'Avvocatura: determinazioni;
7. Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;
8. Ricognizione locali assegnati al Consiglio dell'Ordine nelle varie strutture giudiziarie – Rel. Cons. Segretario;
9. Aggiornamento Regolamento di amministrazione contabile: rel. Il Cons. Tesoriere;
10. Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;
11. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
12. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO	Presidente	Presente
Avv. Vincenzo PECORELLA	Consigliere Segretario	Presente
Avv. Giuseppe SCARPA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv. Giacomo CARINI	Vice Presidente	Presente
Avv. Salvatore IMPRADICE	Vice Presidente	Presente
Avv. Arturo FROJO	“	Presente

Avv. Roberto FIORE	“	Presente
Avv. Alfredo SORGE	“	Assente
Avv. Stefania ARMIERO	“	Presente
Avv. Maria Giuseppina CHEF	“	Presente
Avv. Nathalie MENSITIERI	“	Presente
Avv. Patrizia INTONTI	“	Assente
Avv. Alba SALVATI	“	Presente
Avv. Armando ROSSI	“	Presente
Avv. Giuseppe NAPOLITANO	“	Assente
Avv. Lucio CRICRI’	“	Presente
Avv. Dina CAVALLI	“	Presente
Avv. Antonio VALENTINO	“	Presente
Avv. Sabrina SIFO	“	Presente
Avv. Ilaria CRISCUOLO	“	Presente
Avv. Gabriele ESPOSITO	“	Presente
Avv. Ilaria IMPARATO	“	Presente
Avv. Elena DE ROSA	“	Presente
Avv. Luca ZANCHINI	“	Presente
Avv. Carmine FORESTE		Presente

Alle ore 17,00 il Presidente apre la seduta.

PRESIDENTE: Direi di partire con la questione apparsa su questo giornale online “Caserta Ce” , che appella Avvocati che sembrerebbero, perché non sembra che almeno allo stato ci siano atti notificati, coinvolti in un’indagine della Procura di Napoli Nord come “Avvocati Accattoni”. Mi sono permesso, per avere delucidazioni più precise in merito alle azioni da porre in essere nei confronti del giornale e di chiunque abbia favorito la diffusione di questi nominativi, compresi gli indirizzi degli studi professionali, di invitare l’Avvocato Achille Ianes Carratù, che è esperto e che abbiamo officiato in altre occasioni, per avere un quadro

normativo di fattibilità, soprattutto per orientarci. In questo chiedo ausilio ai penalisti del Consiglio, se è il caso di agire in ambito civile o anche penale. Allora, analizziamo il caso sotto il profilo civilistico. Facciamo entrare l'Avvocato Ianes Carratù.

Entra in Aula l'Avvocato Ianes Carratù che viene ascoltato dal Consiglio.

PRESIDENTE: Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di conferire incarico all'Avvocato Achille Ianes Carratù per l'esperimento dell'istanza di mediazione ai fini della successiva azione per il risarcimento dei danni occorsi all'immagine dell'avvocatura napoletana. Altresì fin d'ora esprime la propria volontà di volersi costituire parte civile nei procedimenti penali azionati dai soggetti coinvolti e richiamati nell'articolo contestato.

Audizioni

PRESIDENTE: E' comparso innanzi a noi l'Avvocato stabilito Danilo D'Andrea.

Omissis..

CAPO 1 – Comunicazioni del Presidente -

PRESIDENTE: Affronterei questa prima scadenza elettorale per l'elezione del componente al Consiglio Nazionale Forense. Naturalmente questa è una convocazione del Presidente, ma, come al solito, che condividiamo insieme la tempistica. Come voi sapete, da indicazioni del CNF, questa elezione va fatta tra il 16 dicembre e il 31 dicembre. Sarei dell'idea, se la condividete, di rispettare la tempistica che il CNF ci ha indicato e di effettuare questa elezione il 18 dicembre.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Alle ore 18,20 entra in Aula il Consigliere Sorge

Passiamo alle elezioni per il Consiglio. Sempre se condividiamo l'indicazione della data, anche per dare la possibilità a tutti di fare le valutazioni opportune per il Consiglio e credo anche per approfittare di questo clima di grande concordia che abbiamo raggiunto, sarei per individuare la settimana immediatamente successiva all'inaugurazione dell'anno giudiziario, cioè dal 28/29 al 2. Anziché fare mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, aggiungerei il martedì, diamo la possibilità anche ai colleghi la possibilità che si svolgono queste elezioni, pertanto indicherei il 14.50.

Alle ore 19,00 il Consigliere Salvati esce dall'Aula.

PRESIDENTE: Allora, le date sono dal 28 al 2 dalle 09,00 alle 13,00 e la delibera è la seguente.

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ,
- visti gli artt. 27 e 28 della Legge n°247/2012;
 - visti gli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 17 della Legge 12/07/2017 n°113;
 - rilevato che risultano iscritti all'Albo degli Avvocati di Napoli un numero superiore a cinquemila iscritti;
 - che ricorre pertanto la fattispecie di cui alla lettera g) dell'Art. 28 Legge n° 247/2012;

delibera

- di convocare l'Assemblea degli iscritti per l'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine di Napoli per i giorni 28, 29, 30, e 31 gennaio e 1 e 2 febbraio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di ciascun giorno presso i locali del Palazzo di Giustizia - Tribunale di Napoli - sito in Napoli al Centro Direzionale Piazza Cenni;
- che le votazioni avverranno con sistema elettronico ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13 della Legge 113/2017.

Il Consiglio

dichiara che il numero complessivo degli eligendi componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli corrisponde a 25 (venticinque).

Delibera altresì che il Presidente dia avviso che le candidature a componente del Consiglio dell'Ordine, esclusivamente in forma individuale, secondo le modalità determinate dall'art. 8 della Legge n°113/2017, devono essere presentate in originale anche a mezzo delegato, a pena di irricevibilità presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con sede in Napoli Palazzo di Giustizia - Tribunale di Napoli – Centro Direzionale di Napoli, a decorrere dalla data di pubblicazione della convocazione dell'assemblea elettorale che il Presidente effettuerà con successivo atto.

Manda il Presidente di disporre che il relativo avviso venga affisso in modo visibile presso gli Uffici del Palazzo di Giustizia – Tribunale di Napoli fino al giorno precedente l'inizio delle votazioni;

venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per il medesimo periodo;

venga comunicato al Consiglio Nazionale Forense;

in forma di estratto venga pubblicato su un giornale quotidiano locale per due giorni lavorativi di settimane diverse;

Manda la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli affinché curi gli adempimenti suddetti.

CONSIGLIERE VALENTINO: Volevo semplicemente riferire che l'articolo 28 della legge professionale recita per quanto riguarda le operazioni di voto per il Coa: "Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del Tribunale presso cui è costituito il Consiglio, o nel luogo indicato dal Consiglio" con questo voglio dire che, se ritenete, il Consiglio può valutare di consentire una partecipazione più ampia al voto, attraverso la votazione presso il Giudice di Pace. In uno dei 7 giorni fissati per le elezioni ci tengo che questa cosa venga evidenziata, il Consiglio, poi, può decidere come meglio crede.

CONSIGLIERE ZANCHINI: Chiedo un chiarimento, se è possibile, le intere operazioni elettorali devono svolgersi in un unico luogo o possono essere svolte in due luoghi diversi?

PRESIDENTE: Naturalmente il Consigliere Valentino chiedeva un intervento per la facilitazione del voto da parte di tutti i colleghi. Il problema è connesso, però, al voto elettronico.

CONSIGLIERE VALENTINO: Possiamo riservarci di sentire il Tesoriere.

CONSIGLIERE ROSSI: Se dobbiamo riservarci su questa questione, le condizioni meteo marine in quel periodo soprattutto non consentono sicuramente ad alcuni iscritti di partecipare, quindi se dobbiamo fare voto alla Caserma Garibaldi, per cui sono d'accordo, a maggior ragione, al netto dei soldi, a questo punto dobbiamo tenere conto anche di Ischia. Se dobbiamo chiedere al Tesoriere, lo farei a 360° e, quindi, proporrei il Giudice di Pace, ma anche Ischia.

PRESIDENTE: Allora, ci riserviamo di sentire il parere del Tesoriere anche per i costi.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Naturalmente, se iniziamo ad articolare le votazioni, in altre sedi, che mi trova d'accordo, naturalmente però dovremmo pensare al Tar, che in alcune occasioni è stato seggio elettorale e, quindi, sarebbe penalizzato, così come l'anno scorso sentii parlare di altri luoghi ugualmente complicati da raggiungere. Andrebbe fatta una

domanda molto più ampia al Tesoriere per avere tutti i numeri e gli elementi per decidere in serenità.

CONSIGLIERE TESORIERE: Rispetto ai costi non vi posso rispondere ora, ci informeremo. Come principio generale, visto che si va ad istituire un nuovo seggio, laddove si facciano altri seggi ci sia la contemporaneità di tutte le elezioni.

PRESIDENTE: Brevissime comunicazioni. Questa mattina abbiamo firmato il protocollo con il Tribunale Pedale Militare per l'osservatorio distrettuale sulla giustizia di merito e il Presidente del Tribunale Militare ci sottoponeva un protocollo per la gestione delle udienze, che consegno al Consigliere Segretario affinché venga messo nelle cartelline per la prossima volta. Ho ricevuto l'invito del Ministro Bonafede per partecipare domani presso il Carcere di Secondigliano alla stipula di un protocollo tra Comune di Napoli e Ministero della Giustizia sulla utilizzazione delle persone in stato di detenzione per ridare dignità ai detenuti.

Alle ore 19,20 i Consiglieri Fiore, Esposito e Sifo si allontanano.

PRESIDENTE: Metto agli atti questi protocolli che saranno firmati domani dal Ministro. Vi sollecito l'attenzione su quel protocollo, la cui bozza è stata messa in cartellina.

CONSIGLIERE CHEF: Presidente, l'abbiamo avuto ora, non l'abbiamo avuto nelle cartelline elettroniche, quindi se ci dai un termine per fare delle osservazioni. Potrei sapere da chi è stato redatto?

PRESIDENTE: Dalla Presidenza della Corte d'Appello.

Vi informo che venerdì 21 ore 13,30 si terrà la tradizionale cerimonia di scambi d'auguri organizzata dal Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale e dal Consiglio presso la Presidenza della Corte d'Appello con i rappresentanti delle Istituzioni e della società civile, se vorrete intervenire sarà un piacere.

La parola al Consigliere Segretario per le comunicazioni.

Prot. 13163/2018: (Nomina ulteriori sottocommissioni sessione 2018):

Prot. 13162/2018: (Protocollo per i giudizi civili innanzi alla Corte d'Appello di Napoli):

Prot. 13129/2018: (Tutela onorabilità):

Prot. 13118/2018: (Presentazione volume "Piero Calandrei e il Nuovo Codice di Procedura

Cvile):

Prot. 13104/2018: (Bollettino 2/2018 della rappresentanza del CNF a Bruxelles):

Prot. 13101/2018: (Vademecum relativo al procedimento di sospensione con messa alla prova):

Prot. 13032/2018: (Esposto):

Prot. 13021/2018: (Conferma per i Magistrati che svolgono funzioni semidirettive – dott. Giuseppe LUCANTONIO): Non essendoci rilievi, per il Consiglio nulla osta.

Prot. 12961/2018: (Richiesta patrocinio morale e spese per spettacolo teatrale ass. Culturale S.A.C.S. - “La genitorialità condivisa dal punto di vista legale ed emotivo”):

Prot. 12959/2018: (Richiesta lista mail iscritti):

Prot. 12938/2018: (Risposta Anac su richiesta parere Comune di San Giorgio):

Prot.12919/2018: (Convocazione conferenza distrettuale per il 11/12/2018): agli atti;

Prot. 12833/2018: (Concerto di natale 2018): agli atti;

Prot. 12778/2018: (Incontro CNF 6 dicembre): agli atti;

Prot. 12754/2018: (Elezioni CNF): agli atti;

Prot. 12697/2018: (Istanza Boguslawa Danuta Kopaczka):

Prot. 12699/2018: (Relazione Commissione Responsabilità Professionale sull'Assemblea straordinaria degli iscritti del 20/11/2018): agli atti;

Prot. 12454/2018: (Istanza di esenzione, rimborso, sgravio quota albo): agli atti;

Prot. 12453/2018: (Istanza per l'autorizzazione alla pubblicazione di un breve manuale):

Prot. 12438/2018: (Apertura delle iscrizioni del 19 novembre 2018 al 19 dicembre 2018 su tutto il territorio nazionale per il solo contenzioso penale sulla piattaforma anas.4clegal.com):

Prot. 12436/2018: (Trasmissione delibera n. 725 del 5/11/2018: Approvazione elenco Avvocati Esterni (Short List) per affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa dell'ASL BN):

Prot. 12434/2018: (Esposto ad istanza Comitato Avvocati Uniti per l'Equocompenso):

Prot. 12429/2018: (Opportunità di inserire nell'Albo D'Onore l'Avv. Prof. Carlo Di Nanni);

Prot. 12395/2018: (Richiesta rimborso somme):

Prot. 12331/2018: (Emendamento al DDL “Anticorruzione” in tema di prescrizione in materia penale): agli atti;

Prot. 12309/2018: (Prescrizione in materia penale): agli atti;

Prot. 12268/2018: (Comunicazione astensione per i giorni 20, 21, 22, 23 novembre 2018 Camera Penale di Napoli): agli atti;

Prot. 12229/2018: (Verbale incontro dei CDD del 5/10/2018): agli atti;

Prot. 12171/2018: (Elezioni Comitato dei delegati quadriennio 2019/2000): agli atti;

Prot.12155/2018: (Comitato pari opportunità – istanza aula allattamento): agli atti;

Prot. 12113/2018: (Estratto dal verbale adunanza 25 ottobre 2018 COA Roma): agli atti;

Prot. 12051/2018: (Comunicazione OCF a UCPI): agli atti;

Prot. 11936/2018: (Richiesta patrocinio morale mostra fotografica “Napoli svelata 4.0”): agli atti;

Prot. 11823/2018: (recupero crediti professionali – esenzione copie concesse ai difensori d’ufficio): agli atti;

Prot. 11701/2018: (Richiesta di reintegra nella Commissione Privacy & Security): Si reintegri in Commissione.

Prot. 11538/2018: (Contributo positivo disegno legge Pillon – Commissioni famiglia e minori): agli atti;

Prot. 8987/2018: (Richiesta di collocamento del busto dell’Avv. Renato Pecoraro):

La parola al Consigliere Segretario per le comunicazioni.

CAPO 2 -Comunicazioni Consigliere Segretario E Consigliere Tesoriere-

-Comunicazioni Consigliere Segretario-

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Comunicazioni del Consiglio distrettuale di disciplina:

Prot. 13100/2018: Prov. Archiviazione Avvocato **Omissis..**- proc. 341/18 R.R.

Prot. 13014/2018: Proc. Disc. N. 897/15 RR /ex n. 17/11 COA Napoli) – comunicazione scadenza termine impugnazione decisione di sospensione): la sentenza è divenuta definitiva, perché il 7 novembre è scaduto il termine previsto per l’impugnazione.

Prot. 13137/2018: Abbiamo un’altra vicenda abbastanza delicata, che vorrei affidare ad un collega, è una comunicazione che arriva dall’Avvocato **Omissis..**, il quale ci comunica che durante un interrogatorio, al quale è stato sottoposto, gli sono state chieste alcune notizie

riguardanti rapporti che aveva con i propri clienti, ha opposto il segreto professionale, ma la polizia giudiziaria, dopo averlo ammonito circa la possibilità che egli potesse essere soggetto attinto da un eventuale procedimento penale per reato di favoreggiamento, ha verbalizzato questa la sua opposizione, ma ha reso, poi, le dichiarazioni. Ci comunica queste circostanze molto gravi e chiede al Consiglio di intervenire, quanto meno per verificare se il suo comportamento è stato o meno corretto. Questa è una cosa abbastanza delicata, vorrei che il Presidente la delegasse a qualche Avvocato penalista che possa guardarlo.

PRESIDENTE: Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Scarpa per l'esame ed eventuale relazione al Consiglio.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Abbiamo una comunicazione che ci ha inviato l'Avvocato **Omissis..**, uno dei malcapitati di quella vicenda delle marche, egli ringrazia il tempestivo intervento del Presidente e chiede che il Consiglio si faccia carico di una tutela della persona, dell'Avvocato, della famiglia e anche di tutti i soggetti coinvolti.

Ci sono le due sentenze dei dottori **Omissis..**, che vi ho inviato così le potete leggere; queste due sentenze sono di rigetto rispetto alla richiesta di ottenimento del certificato di compiuta pratica, abbiamo mandato avviso alla Corte d'Appello perché ne tenga conto per le prossime prove di abilitazione.

Prot. 13063/2018: Abbiamo, poi, un'autodenuncia della collega **Omissis..**, la quale dichiara che non ha assolto all'obbligo di formazione: va alla disciplina.

Abbiamo un'altra questione, se ricordate bene, qualche tempo fa abbiamo ascoltato un Avvocato stabilito che chiedeva passaggio all'Albo ordinario, che ha dichiarato più di una volta che aveva la residenza a Roma, naturalmente abbiamo rigettato e mandato per competenza a Roma; dopo si è accorto che, nonostante avesse avuto sempre la residenza a Roma, in realtà ha sempre avuto domicilio legale a Napoli, presso lo zio. Ha presentato istanza perché effettivamente rivedessimo questa posizione. Forse il ragazzo intimorito dalla nostra presenza, certamente ha affermato in due, tre occasioni una cosa vera, ma che non rilevava ai fini dell'iscrizione. Pertanto sarei dell'avviso di rivedere e riesaminare questa delibera e trasferire in Albo ordinario questo Avvocato stabilito Vincenzo Bertolini.

PRESIDENTE: Il Consiglio è favorevole.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Provvederò a preparare la delibera ed a comunicarla. L'ultima vicenda, invece, riguarda la delibera di approvazione della short list di Avvocati esterni per l'affidamento di incarichi professionali per la difesa dell'ASL Napoli 1 Centro e dipendenti di azienda; loro ci chiedono di darne diffusione con una mail, l'ho inviata a tutti i Consiglieri nelle cartelline, non riterrei di darne diffusione con mail ma sia sufficiente – come per altri - la pubblicazione sul sito istituzionale e mandarla agli atti.

PRESIDENTE: Prot. 12960/2018: (Approvazione della short-list ASL Na 1 Centro): Il Consiglio condivide quanto detto dal Consigliere Segretario e trasmette agli atti questa comunicazione.

CONSIGLIERE SORGE: Presidente, sulla comunicazione del Consigliere Segretario per quanto riguarda l'Avvocato Ciruzzi, volevo felicitarmi come Consigliere con l'Avvocato Domenico Ciruzzi molto stimato sul piano umano e professionale di questa città e non solo. Già più volte Consigliere di questo Ordine Forense, Presidente della Camera Penale di Napoli e vice Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, in relazione al quale, intervenni già preventivamente sulla vicenda che aveva dato luogo all'esposto. Rinnovo le mie felicitazioni personali all'Avv. Domenico Ciruzzi.

CONSIGLIERE TESORIERE: Anch'io vorrei intervenire su questo punto e felicitarmi e ringraziare, come sempre, il Consiglio Distrettuale di Disciplina per la celerità con cui è giunto alla risoluzione della problematica che ha riguardato l'Avv. Domenico Ciruzzi.

PRESIDENTE: Vorrei esprimere le congratulazioni del Consiglio e di ciascun Consigliere per l'elezione a Presidente della Camera Penale dell'Avvocato Ermanno Carnevale, al quale facciamo gli auguri di buon lavoro e di continuare quel processo sinergico che finora c'è stato con il Consiglio.

Sottoporrei un argomento da risolvere in brevissimo tempo e chiedo al Consigliere De Rosa di attivarsi in questo senso. C'è una problematica di Equitalia, la cui competenza è stata completamente esclusa a favore degli Avvocati dell'Amministrazione Pubblica, dei dipendenti dell'Avvocatura.

CONSIGLIERE DE ROSA: Ho preparato un intervento, se ritieni posso sintetizzare il materiale che ho inviato a mezzo pec anche a verbale. Leggo l'intervento, che, poi, consegno al Consigliere Segretario.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tesoriere e, poi, sintetizzi questa richiesta.

CONSIGLIERE TESORIERE: Si tratta del preventivo dei costi giunto in relazione all'esame di Avvocato 2018, che, come sempre, ogni anno la Corte d'Appello di Napoli provvede a stilare mentre il pagamento ricade su tutti i Consigli dell'Ordine; il preventivo è di 12 mila 150 euro più iva.

CONSIGLIERE DE ROSA: Grazie Presidente. Una precisazione, l'intervento preparato ed inviato nel pomeriggio di ieri a mezzo pec si basa su due punti fondamentali: la tutela della difesa tecnica e, poi, va inquadrato nell'ottica di collaborazione con il Consiglio con gli Uffici Giudiziari. Questa premessa è importante, perché non è rimessa a me un'interpretazione autentica di pronuncia di Cassazione, che non ho titolo per fare.

Fatta questa premessa e precisando che alla pec di ieri, oltre alla relazione che leggerò di qui a poco, ho anche allegato il Protocollo d'Intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 2017 attualmente in vigore, che si allega al presente verbale.

In relazione al tema fondamentale della Difesa Tecnica, alla luce di due recentissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 28741/2018 e sentenza n. 28684/2018), ritengo che a tutela delle prerogative della Ns Categoria Professionale, sia determinante procedere ad una corretta esegesi delle predette pronunce. Infatti, riguardo la legittima costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo Avvocati del libero foro, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla portata applicativa dell'art.1, comma 8 del DL 193/2016, che disciplina la difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. In particolare, con le citate pronunce, la Suprema Corte, è pervenuta alla conclusione che la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito indicata come AdER), di avvalersi di Avvocati del libero foro per la difesa in giudizio, presupporrebbe: che si verta in presenza di un "caso speciale", che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera, che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza. Senonchè, sulla base di tali pronunce, la costituzione dell'AdER a mezzo di Avvocati del libero foro innanzi l'A.G.O. (Tribunale e Giudice di Pace, eccetto che per la Corte di Appello, laddove la possibilità di rappresentanza in giudizio dell'AdER a mezzo funzionari non è contemplata dalla legge) è stata in alcuni casi ritenuta non ritualmente avvenuta con conseguenti rinvii in prosieguo delle

cause per la regolarizzazione della procura conferita dall'Agente della Riscossione ai predetti Avvocati, mediante l'allegazione di documentazione attestante la sussistenza dei presupposti innanzi richiamati, il che sta comportando un notevole rallentamento dei tempi, purtroppo già lunghi, della Giustizia ma soprattutto attraverso questa subordinazione della difesa in giudizio dell'AdER con Avvocati del libero foro alla sussistenza dei suddetti presupposti, di fatto rischia di minare il fondamentale principio dell'insostituibilità ed insopprimibilità della difesa tecnica, pregiudicando così anche il diritto di difesa in un settore di vitale importanza per lo Stato - quale quello della riscossione esattoriale - nonché lo svolgimento dell'attività difensiva da parte dei tanti Avvocati fiduciari dell'AdER facenti parte dell'Elenco dei difensori esterni dell'Agente della Riscossione, la cui procedura di selezione è stata recentemente riconosciuta come legittima anche dalla sentenza del Tar Lazio n.150/2018. Invero, al fine di riaffermare la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo Avvocati del libero foro e, con essa, l'insopprimibilità ed insostituibilità della difesa tecnica, si evidenzia come il ragionamento seguito dalla Suprema Corte prenda dichiaratamente le mosse dalla posizione assunta dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 24876/2017, con riguardo al patrocinio delle Università degli Studi statali, a cui si applica il patrocinio autorizzato disciplinato dall'art. 43 e 45 del R.D. n. 1611 del 1933. Infatti, con le due recentissime pronunce in epigrafe (ci si riferisce alla sentenza n. 28684, depositata il 9 novembre 2018 e all'ordinanza num. 28741 di pari data) la Corte di Cassazione è intervenuta sulla portata applicativa dell'art. 1 comma 8 del DL 193/2016, che disciplina, con riferimento alla difesa in giudizio di AdER:

- a) il ricorso al c.d. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato (su base convenzionale)
- b) la facoltà di ricorrere ad avvocati del libero foro (fermo restando il rispetto delle disposizioni in tema di affidamento di servizi legali, di cui al codice dei contratti pubblici)
- c) la capacità di stare in giudizio direttamente per le cause che si svolgono innanzi al Tribunale o al Giudice di pace
- d) la capacità processuale, ossia l'idoneità di AdER a essere parte del giudizio tributario e l'assistenza tecnica nello stesso giudizio, mediante propri funzionari, ovvero difensori abilitati. La suddetta Corte è pervenuta alla conclusione che la possibilità per AdER di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio, presupporrebbe:

che si verta in presenza di un “caso speciale”, che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera, che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza.

Il ragionamento della Corte prende dichiaratamente le mosse dalla posizione assunta dalle Sezioni Unite in seno alla pronuncia n.24876/2017, con riguardo al patrocinio delle Università degli Studi statali, a cui -in virtù del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56(Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), non abrogato dalla L. n. 168 del 1989 – si applicherebbe il patrocinio autorizzato disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, e, nella loro integralità, i relativi articoli 43 e 45, con i conseguenti effetti propri di tale forma di rappresentanza, “consistenti nell'esclusione della necessità del mandato e, salvi i casi di conflitto, nella facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro e non dell'Avvocatura dello Stato solo in casi eccezionali previa la suddetta apposita e motivata delibera dell'organo di vigilanza.”.

Così recita l'art. 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611:“L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento od altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo

Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato,debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (39/a).Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti”.

Tuttavia, i Giudici di Legittimità non sembrano aver tenuto adeguatamente conto della particolare formulazione del citato art. 1,comma 8, del DL n. 193/2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del 1° dicembre 2016: “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi,

sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

Tale disposizione afferma a chiare lettere che il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, autorizzato in conformità alle previsioni di cui al primo comma del citato articolo 43, è consentito all'Agenzia delle entrate-riscossione, "fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale" (negli specifici casi, quindi, stabiliti dalla convenzione, cioè dal Protocollo d'intesa, di

Tra ADER ed Avvocatura di Stato, che si allega e che è pubblicato on line sul sito istituzionale dell'Avvocatura stessa ed agevolmente scaricabile al link <http://www.avvocaturastato.it/node/4112>).

In altri termini, la predetta autorizzazione al patrocinio dell'Avvocatura è contenuta, in via generale, nell'articolo 1 comma 8 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, ma è concessa "su base convenzionale" ovvero sia dietro stipula di apposita convenzione tra ADER e l'Avvocatura Generale dello Stato. Quindi l'ambito "applicativo" dell'autorizzazione in parola non può che essere quello risultante dalla convenzione tra ADER e Avvocatura Generale dello Stato, stipulata in data 22.06.2017. Detta convenzione, nelle premesse, richiamato il contenuto dell'articolo 1 comma 8 del D.L. 22.10.2016 n.193, afferma: "le parti, ponderate le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, hanno di comune accordo individuato le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura indicate all'art.3". In particolare :

"3.4.1. L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: § azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); § azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; § altre liti innanzi il Tribunale Civile ed alla Corte di Appello Civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato; § liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.

3.4.2 L'Ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati nelle controversie relative a: § liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello), § liti innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello, § liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

In tale contesto, neppure l'utilizzo, da parte del Legislatore, delle espressioni “è autorizzato ad avvalersi”, “può altresì avvalersi” e “ovvero può avvalersi”, pare frutto del caso, bensì volto a sottolineare la natura alternativa e concorrente delle differenti tipologie di avvalimento contemporaneamente declinate dalla norma, con ciò discostandosi largamente dalle previsioni dei commi terzo e quarto del citato articolo 43, a fronte delle quali e nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica “ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza...” .

In buona sostanza, la norma in commento si pone in regime di specialità rispetto alla disciplina dell'art. 43, commi terzo e quarto del richiamato RD n. 1611/1933 e stabilisce che il conferimento dell'incarico al legale del libero foro, da parte di AdER, avvenga (esclusivamente) in forza “degli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale” e “nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, anziché sulla base della preventiva, apposita e motivata delibera da sottoporre “in casi speciali” agli organi di vigilanza.

Ad avallo di quanto sopra delineato, si consideri, quanto al patrocinio delle Università, che l'articolo 56 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, difetta di qualsivoglia previsione, in qualche modo assimilabile a quelle di cui al citato articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 193/2016, il quale risulta, quindi, di fatto, incompatibile con le specifiche statuizioni dei commi 3 e 4, del più volte richiamato articolo 43.

Solo avendo chiaro il quadro di riferimento, ben possono comprendersi le argomentazioni sulle quali poggia il ragionamento delle Sezioni Unite, relativo alle Università, volto a chiarire che queste ultime, laddove non intendano avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbano munirsi della preventiva delibera, pena il difetto di jus postulandi in capo al difensore nominato, per evidenti ragioni di razionalizzazione della spesa pubblica.

Risulta, invece, del tutto ultronea, incongrua ed assolutamente inconferente con le disposizioni del comma 8 dell'articolo 1 del D.L. n. 193/2016, la pretesa di applicare analogo modus operandi in una fattispecie, quale quella che ci occupa, in cui la stessa Avvocatura dello Stato, ha – a fronte

dell'autorizzazione ex lege e nell'ambito della convenzione stipulata con AdER – già preventivamente tipizzato i casi in cui è possibile richiedere il relativo patrocinio e quelli esclusi, nei quali evidentemente, l'Agenzia deve potersi avvalere, indifferentemente, di personale interno, tenuto conto della capacità operativa effettiva delle risorse tecnicamente preparate presenti in organico, ovvero di legali esterni, iscritti nell'apposito Elenco, costituito nel rispetto del codice degli appalti pubblici.

Diversamente, infatti, verrebbero pregiudicati i crediti pubblici affidati in riscossione ed in generale il diritto di difesa.

Coerentemente, l'art. 4 del Regolamento di amministrazione dell'Ente, deliberato dal Comitato di Gestione del 26 marzo 2018, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il 19 maggio 2018, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999, rubricato "Controllo e patrocinio legale" dispone che:

"Art. 4 (Controllo e patrocinio legale)

1. L'Ente è sottoposto al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21

marzo 1958, n. 259.

2. L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.

3. L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di

Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017,

contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati.

4. Gli avvocati del libero foro sono selezionati dall'Ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo apposito regolamento dell'Ente per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio".

Posto quanto precede e come evincibile dal suddetto Protocollo d'Intesa, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate- Riscossione, risulta determinante la

differenza di casistica tra contenuta nel punto 3.4.1 e quella di cui al punto 3.4.2. (“L’Ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati nelle controversie relative a: § liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello), § liti innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello, § liti innanzi alle Commissioni Tributarie).

Quanto infine al richiamo, operato in seno alle pronunce di Cassazione in commento, agli artt. 4 e 17 del codice degli appalti, preme sottolineare come con lo stesso si intenda rammentare l’esigenza che vengano osservati “i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”, vertendosi in presenza di “servizi” esclusi dall’ambito applicativo delle norme del codice degli appalti. Anche sotto tali aspetti, la legittimità della procedura di selezione dei difensori esterni, come effettuata dall’AdER, è stata recentemente apprezzata ed attestata dalla sentenza del Tar Lazio n.150/2018.

PRESIDENTE: Leggi le conclusioni, così almeno potremmo dividerle.

CONSIGLIERE DE ROSA: Infine, ferme le superiori osservazioni in ordine alla natura alternativa e concorrente delle differenti tipologie di avalimento, contemporaneamente declinate dall’art. 1, comma 8, più volte richiamato, e posto che la facoltà ivi prevista di “avvalersi ed essere rappresentato da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente” opera solo “per i giudizi davanti al Tribunale e al Giudice di Pace”, va da sé come, dinanzi alla Corte di Appello, l’ente non abbia altra possibilità che fruire del patrocinio di un difensore esterno.

Tutto quanto innanzi premesso e specificato, si richiede che il Consiglio deliberi la trasmissione di tali osservazioni al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli ed ai Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli e Barra, sempre nell’ottica della proficua collaborazione, nonché al CNF e all’OCF.

PRESIDENTE: Se si decidesse di inviarlo al Presidente del Tribunale mi sembra superfluo anche ai coordinatori del Giudice di Pace. Però che cosa chiediamo? Perché non è molto chiaro.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Sarei perché il Consiglio esamini bene questo documento, quindi è da mettere prima nelle cartelline e, poi, lo valutiamo. Resta il fatto che esiste una sentenza della Corte di Cassazione che dichiara la nullità di una procura conferita in Cassazione e spiega bene il motivo, involgendo tutta una serie di situazioni che incide

pesantemente sul potere di conferimento di incarichi a legali esterni del libero foro, lasciando viceversa all'Avvocatura dello Stato o ai dipendenti dell'ente la difesa nei giudizi. La sentenza mi sembra chiara ed il problema da non sottovalutare ma da approfondire.

CONSIGLIERE DE ROSA: Certo, non era questo lo spirito, forse non mi sono espressa con chiarezza, perché le sentenze non dichiarano la nullità della procura, ma si soffermano sulla presunta illegittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione a mezzo di Avvocati del libero foro, quindi attengono a quella che è una situazione relativa alla difesa tecnica, perché ritengono che il conferimento all'esterno non possa essere dato, ma, ripeto, secondo un ragionamento che è corretto per quella singola fattispecie, ma dal quale non si ricava un principio di diritto contestualizzato sulla normativa sulla riscossione e sui protocolli attualmente in essere, che è applicabile per i giudizi innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, mettendo in discussione la legittimità della selezione, tale ritenuta dal Tar, effettuata secondo le linee guida dell'ANAC, cioè secondo un procedimento perfetto, che può trasformarsi in una dichiarazione di nullità di procura, mentre il problema a monte e il conferimento è legittimo all'esterno, perché è un'ipotesi alternativa, cioè residuale di affidamento e che trova giustificazione nella stessa legge e nei protocolli attualmente in essere. Forse è più opportuno depositare il mio intervento, ne discutiamo la prossima volta, sono disponibile al confronto, certo è una materia per cui ritengo di poter dare il mio piccolo contributo. Grazie.

CONSIGLIERE ROSSI: Sono d'accordo con il Consigliere De Rosa, perché ritengo che esigenze di efficienza e di economicità del servizio di riscossione non possa comprimere il diritto alla difesa tecnica. Farei un ragionamento più ampio, però, potremmo incentrare la discussione in un tema più ampio, cioè al di là di quelle che sono le risultanze della Cassazione ed eventuali pronunce a Sezioni Unite, ritengo che esigenze di efficienza ed economicità propri dell'organismo di riscossione non possano andare contro quella che è stata una tendenza dello scorso Congresso di Catania, che si è visto incentrato soprattutto sul tema "dell'Avvocato in costituzione", cioè voglio dire che quello della difesa tecnica in esclusiva solo dagli Avvocati debba essere una strada da percorrere, partire da Napoli e portarlo alle Istituzioni nazionali, parlo di CNF e OCF. Al di là di scendere nel particolare, sono d'accordo

con il Consigliere De Rosa, ritenendo che l'organismo di riscossione non possa, per problemi di efficienza ed economicità, limitare sopprimere questo diritto alla difesa tecnica, potremmo fare un documento anche molto più ampio per investire anche gli Organi Istituzionali, nel senso della difesa tecnica in esclusiva agli Avvocati.

PRESIDENTE: In relazione a questa questione, fermo restando che è necessario un intervento per tutelare non solo gli Avvocati, ma anche le prerogative proprio dell'Avvocato, quindi condivido anche quello che dice Armando, se prepariamo una bozza di delibera, coinvolgendo OCF, attraverso Armando, e CNF. La prossima seduta avrete modo di leggere il documento ed approfondirlo, così potremo essere tutti più pronti.

CONSIGLIERE MENSITIERI: Nel decreto sicurezza è stata inserita una disposizione che rende permanente il deposito di copie cartacee, la cosiddetta copia di cortesia, nei depositi telematici effettuati dagli avvocati nel processo amministrativo.

PRESIDENTE: Hai una proposta di delibera?

CONSIGLIERE MENSITIERI: Sì, io e il Consigliere Salvati abbiamo predisposto così:

Nella Legge di conversione del DL 113/2018 "Decreto Sicurezza", approvata in via definitiva dalla Camera, è stata inserita una previsione che rende permanente nel Processo Amministrativo Telematico l'obbligo del deposito della cd. *copia di cortesia*;

rilevato che per l'obbligo in questione era prevista la scadenza al 1 gennaio 2019;

rilevato ancora che nella norma approvata (art. 15 del Decreto Sicurezza) sono state soppresse le parole " e fino al 1 gennaio 2019" previste dall'art. 7 comma 4 DL 168/2006, così rendendo definitivo l'obbligo del deposito della copia cartacea;

osservato che il processo telematico, evitando il ricorso agli atti cartacei/analogici ha velocizzato il sistema in astinenza cronica di risorse consentendo altresì un notevole risparmio economico ;

Tanto premesso

Il Consiglio, all'unanimità,

esprime viva protesta per la cristallizzazione della norma che dispone la obbligatorietà della copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi,

significa la profonda preoccupazione per la misura, che segna un punto di arresto nei processi di innovazione della giustizia italiana, domanda alla rappresentanza istituzionale e politica della Avvocatura un fermo intervento per la pronta abolizione della norma; rinnova l'auspicio, più volte espresso, per la estensione delle misure volte ai processi di digitalizzazione e di telematizzazione della amministrazione pubblica tutta e della amministrazione della giustizia.

Si comunichi

Al CNF ed a OCF;

al Governo, alla Camera ed al Senato;

al Ministro della Giustizia;

al Consiglio per la Giustizia Amministrativa.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: C'è da provocare un dibattito nazionale, perché se la norma si applica a tutti i cittadini, Magistrati e Avvocati compresi, l'obbligatorietà del deposito telematico o riguarda tutti o nessuno. Viceversa rendessero alternativi il deposito cartaceo o telematico anche per gli Avvocati perché la norma riguarda tutti, non solo una parte della giurisdizione. Peraltro, questo principio è già di prassi applicato nei Tribunali amministrativi.

CONSIGLIERE MENSITIERI: Doveva essere abolito il 1 gennaio 2019 l'obbligatorietà del deposito della copia cartacea, invece adesso è diventata norma.

PRESIDENTE: Il Consiglio approva.

CONSIGLIERE CRICRÌ: Per quanto riguarda il protocollo della messa alla prova, che la volta scorsa abbiamo approvato in bozza, penso che vada trasmessa.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Per quanto riguarda il protocollo della Messa alla prova inviamo la delibera domani mattina, che diventa esecutiva oggi.

Così come il Consigliere Esposito mi ha suggerito, mi ha formalizzato quelle comunicazioni da inviare al distretto, agli iscritti e al CNF.

CAPO 3. Approvazione del verbale della seduta del 27/11/2018:

PRESIDENTE: Il verbale è approvato con le modifiche e le integrazioni consegnate al Consigliere Segretario.

CAPO 4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

L'ordinaria amministrazione è approvata all'unanimità.

Eventi Formativi

Prot. 13117/2018: Camera Provinciale degli Avvocati Tributaristi di Napoli – “La nuova opposizione all'esecuzione nel processo tributario” – 25 gennaio 2018: n. 3 crediti;

Prot. 13103/2018: Sindacato Forense Puteolano – “La disabilità tra tutela giuridica e sociale” – 12 dicembre 2018: n. 2 crediti;

Prot. 13052/2018: Ass. Avv. Enrico De Nicola – “Fatturazione elettronica” – 11/12/2018: n. 3 crediti;

Prot. 13008/2018: UIF - “Blockchain, cripto valute e professionisti. La rivoluzione tecnologica del nuovo millennio: opportunità o pericolo?” – 11/12/2018: n. 3 crediti;

Prot. 12969/2018: Rotaract Club Napoli Sud Ovest – “Privacy al tempo dei sociali: tutela dell'utente e profili costituzionali” – 4 dicembre 2018: n. 2 crediti;

Prot. 12704/2018: Ass. Avv. Enrico De Nicola – “Pagamento degli oneri condominiali. Rapporti tra delibera assembleare e decreto ingiuntivo” – 4 dicembre 2018: n. 3 crediti;

Il Presidente deposita un evento dell'ALAC dal titolo “Stage Formativo ALAC. Aggiornamento obbligatorio valido ai sensi della Legge 220/2012 e D.M. 140/2014” – 15 dicembre 2018: n. 2 crediti;

ISCRIZIONE AVVOCATO

1 Apa Stefania, 12/04/1974, Napoli (Na)

2 Vivis Dario, 08/05/1982, Napoli (Na)

3 Vitiello Armando, 26/07/1974, Ottaviano (Na)

4 Lido Matilde, 04/11/1967, Napoli (Na)

ISCRIZIONE PRATICANTI

1. Barattolo Antonietta
2. Cembrola Gabriele
3. Ciniglio Mariapia
4. De Biase Maria Grazia
5. Di Raffaele Antonio
6. Lauritano Cristina
7. Messina Ilaria
8. Paesano Francesca
9. Puggillo Valentina
10. Tarantino Simona
11. Villone Simona Maria

ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI ALLA SOSTITUZIONE

IN UDIENZA

1. Dott. Acampora Francesca
2. Dott. Acciaro Margherita
3. Dott. Amati Carolina
4. Dott. Cafiero Marta
5. Dott. Caiazzo Fulvio
6. Dott. Cannavale Roberta
7. Dott. Cante Giulia
8. Dott. Capone Maria
9. Dott. Carcaterra Aniello
10. Dott. Caredda Stefania
11. Dott. Ceglia Raffaele
12. Dott. Celestino Ugo
13. Dott. Ciancio Roberta
14. Dott. Coiro Mariacaterina
15. Dott. Cosentino Lorenza
16. Dott. Costabile Annalisa
17. Dott. Cuofano Bartolomeo
18. Dott. D'anna Martina
19. Dott. De Masellis Massimo
20. Dott. De Paola Benedetta
21. Dott. Del Prete Ludovico
22. Dott. Errico Claudia
23. Dott. Esposito Barbara (10/02/1993)
24. Dott. Esposito Mario Francesco
25. Dott. Felaco Mirko
26. Dott. Ferrara Silvana
27. Dott. Fioretto Salvatore

- 28.Dott. Florez Laura Andrea
- 29.Dott. Formisano Giovanni
- 30.Dott. Frongillo Maria
- 31.Dott. Granata Roberta
- 32.Dott. Guarino Nicola
- 33.Dott. Lecce Alessandro
- 34.Dott. Madalese Vincenzo
- 35.Dott. Manzo Carla
- 36.Dott. Matrullo Iolanda
- 37.Dott. Mattozzi Federica
- 38.Dott. Mele Martina
- 39.Dott. Micera Erasmo
- 40.Dott. Miele Monica
- 41.Dott. Minazio Ilaria
- 42.Dott. Parente Alessandra
- 43.Dott. Pelosi Gianmarco
- 44.Dott. Peluso Gaetana
- 45.Dott. Petrone Stefania
- 46.Dott. Pinelli Ludovica
- 47.Dott. Rega Andrea
- 48.Dott. Rescigno Alessia
- 49.Dott. Ricciardiello Fabrizio
- 50.Dott. Riccio Immacolata Enrica
- 51.Dott. Rumboldt Carolina
- 52.Dott. Saggese Luigi
- 53.Dott. Sannino Antonio
- 54.Dott. Santalucia Fabio
- 55.Dott. Serpillo Emanuele
- 56.Dott. Setola Federica
- 57.Dott. Sgariglia Carla
- 58.Dott. Sibilio Gianluca
- 59.Dott. Silvestro Cristina
- 60.Dott. Strazzullo Alfonso
- 61.Dott. Tortora Stefania (09/11/1993)
- 62.Dott. Tuccillo Mario
- 63.Dott. Viglione Salvatore

CANCELLAZIONE AVVOCATO

- 1 Arturo Adriana, 05/12/1983, Lacco Ameno (Na)
- 2 Cangiano Francesca, 05/10/1973, Napoli (Na)
- 3 Colella Francesca, 04/01/1966, Napoli (Na)
- 4 Di Pasquale Ivana, 26/05/1982, Napoli (Na)
- 5 Fratini Vincenzo, 06/09/1947, Napoli (Na)
- 6 Palmieri Francesco Luca, 18/02/1986, Napoli (Na)
- 7 Parisi Tiziana, 12/05/1986, Castellammare Di Stabia (Na)
- 8 Perneti Antonio, 05/02/1985, Napoli (Na)
- 9 Sesti Viviana, 05/02/1976, Napoli (Na) (A Domanda)
- 10 Buano Italo, 08/07/1927, Portici (Na)
- 11 Diana Mario, 08/12/1930, Napoli (Na)

12 Gaeta Carlo, 30/04/1958, Napoli (Na) (Decesso)

NULLAOSTA AVVOCATO

- 1 Gabriele Anna, 16/05/1984, Napoli (Na)
- 2 Nicchio Domenico, 27/12/1984, Aversa (Ce)
- 3 Orefice Vincenzo, 29/08/1983, Napoli (Na)

NULLAOSTA PRATICANTE AVVOCATO

ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO

- 1 Cozzolino Christian, 16/09/1980, Napoli (Na)
- 2 Criscuolo Francesco, 22/12/1984, Napoli (Na)
- 3 Lucignano Mirko, 09/11/1989, Napoli (Na)
- 4 Trombetta Emilia, 17/03/1989, Napoli (Na)

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda)

- 1 Criscillo Sabrina, 08/09/1987, San Felice A Cancelli (Ce)
- 2 Crispino Alessia, 16/10/1988, Napoli (Na)
- 3 Festa Amelia, 04/01/1982, San Giuseppe Vesuviano (Na)
- 4 Frangiosa Marianna, 02/05/1988, Napoli (Na)
- 5 Giglio Roberta, 24/05/1983, Saronno (Va)
- 6 Minonna Maria Carmela, 28/10/1991, Napoli (Na)
- 7 Montanaro Francesco Maria, 18/04/1988, Napoli (Na)
- 8 Nugnes Roberto, 29/04/1989, Napoli (Na)
- 9 Rivellini Marco, 18/04/1980, Roma (Rm)
- 10 Sepe Fabio, 03/04/1984, Napoli (Na)
- 11 Apicella Ottavio, 16/01/1984, Napoli (Na)
- 12 Mazzeo Grazia, 24/02/1984, Napoli (Na)
- 13 Sinagra Andrea, 20/11/1989, Napoli (Na)
- 14 Viggiano Raffaele, 18/12/1988, Benevento (Bn)
- 15 Vorraro Rossella, 21/10/1986, Napoli (Na)
- 16 Bencivenga Brunella, 09/01/1991, Napoli (Na)

COMPIUTA PRATICA

- 1 Abbamonte Eugenia, 09/09/1992, Napoli (Na)
- 2 Camerlingo Salvatore, 30/08/1990, Mugnano Di Napoli (Na)
- 3 Correria Felice, 30/11/1989, Maddaloni (Ce)
- 4 D'antuono Giancarlo, 02/12/1989, Castellammare Di Stabia (Na)
- 5 D'avino Francesca, 27/08/1991, Pollena Trocchia (Na)
- 6 Di Fiore Cornelia, 21/02/1991, Napoli (Na)
- 7 Gaeta Antonella, 19/04/1991, Napoli (Na)
- 8 Lastoria Gianluca, 18/06/1988, Silver Spring (Ee)
- 9 Laudiero Alessio, 04/11/1991, Napoli (Na)
- 10 Marfella Antonella, 29/10/1984, Napoli (Na)
- 11 Pizzicato Adelaide, 08/04/1993, Napoli (Na)

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco	Cognomenome	Data Nascita	Descrizione Turno
Avvocato	Mellone Fabrizio Maria	04/03/1983	Civile
Avvocato	Pergola Daniele	08/04/1987	Penale
Avvocato	Romano Luca	04/06/1974	Civile

SOSPENSIONI ART.20 CO.2 L.247/2012

Titolo	Cognome/Nome
Avv.	Ferretti De Luca Valeria
Avv.	Gambardella Simona
Avv.	Marino Giuliana
Avv.	Sacco Simona

ISCRIZIONE DALL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE ORDINARIA"

MONTESARCHIO	Manila	Napoli	Via S. Maria delle Libera, 13/e	MNTMNL83L49F839F
MAMMARELLA	Beniamino	Napoli	Via S. Lucia, 143	MMMBMN75P14F839H
PERGOLA	Daniele	Napoli	Via Aquilea, 49	PRGDNL87D08F839N
ZOTTI	Mariassunta	Napoli	Via Firenze, 21	ZTTMSS90D43A783N

ISCRIZIONE DALL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE MINORILE"

ILLIANO	Raffaella	Pozzuoli	Via Diocleziano, 37 (Pozzuoli)	Napoli	27/08/1976
---------	-----------	----------	-----------------------------------	--------	------------

VARIAZIONI TABELLARI

Prot. 13109/2018: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 13108/2018: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 13007/2018: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 13006/2018: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 13005/2018: Il Consiglio esprime parere favorevole;

- PARERI -

N. 161/18 **Omissis..**

CAPO 5 Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;

CAPO 6. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;

CAPO 7. Ricognizione locali assegnati al Consiglio dell'Ordine nelle varie strutture giudiziarie – Rel. Cons. Segretario;

CAPO 8. Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;

CAPO 9. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;

CAPO 10. Varie ed eventuali;

PRESIDENTE: L'Avvocato Liana Nesta chiede di essere inserita nella Commissione Diritti Umani.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quale componente della **Commissione Diritti Umani**

L'Avvocato Liana Nesta

Alle ore 20,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Vincenzo Pecorella

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Bianco

